

Il regime agevolato conquista tutti i settori. Preoccupano i tempi dei ruling con le Entrate

## Il patent box piace comunque Pieno di istanze nonostante dubbi e rischio di ritardi

Pagina a cura  
DI VALERIO STROPPA

**T**utti pazzi per il patent box. Dalla moda al farmaceutico, dall'automotive all'agroalimentare. Il regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dallo sfruttamento di marchi, brevetti e know-how fa il pieno di domande. Sono più di 4.500 le imprese che hanno richiesto al Fisco l'attivazione della procedura per accedere al beneficio. Ma restano molteplici i dubbi operativi connessi soprattutto al calcolo dell'agevolazione, nonostante gli aggiustamenti tecnici apportati dalla legge n. 208/2015. Con il possibile rischio che l'elevato numero di ruling da gestire, alla luce della complessità delle tematiche e delle risorse necessariamente limitate dell'amministrazione finanziaria, comporti attese molto lunghe per le imprese. Questi i pareri dei professionisti raccolti da *ItaliaOggi Sette*, dopo l'annuncio da parte dell'Agenzia delle entrate delle 4.500 istanze ricevute finora (si veda *ItaliaOggi* del 19 gennaio scorso).

«Il numero esorbitante di istanze patent box mette in evidenza che l'Italia è ancora un paese di (piccoli medi e grandi) innovatori seriali», commenta **Daide Bergami**, partner responsabile transfer pricing di EY, «per l'amministrazione si pone quindi un tema generale di approccio strategico per poter gestire efficacemente una simile mole di lavoro. La comprensibile tentazione di metodi standardizzati cela un grande pericolo. Quello di non rendere giustizia alle riconosciute unicità che il variegato ecosistema Italia esprime da sempre con successo. «Italians do it better» anche perché «do it different» dagli stranieri e anche tra loro. È questa diversità che la norma vuole evidenziare e incentivare».

Proprio alla luce dell'ampio ambito oggettivo della disciplina, il regime patent box

entra in maniera trasversale nel sistema economico. «L'agevolazione risulta di interesse per una vasta gamma di settori industriali», sottolinea **Lucia Barone**, executive senior advisor dello Studio Associato a Kpmg, «tanto per quelli che poggiano su intangibili di natura tecnologica o scientifica (automotive, farmaceutico ecc.), per cui si presenta come un'agevolazione di sistema, quanto per quelli il cui valore aggiunto risiede in intangibili di tipo commerciale, primo fra tutti il marchio (come la moda, l'arredamento, il design)».

E se per quanto riguarda la fascia dimensionale delle imprese il target naturale è rappresentato dai grandi gruppi, più propensi a effettuare investimenti in ricerca e sviluppo, benefici potranno essere tratti anche «dal la-

boratorio creativo del nostro paese, ossia le pmi, incluse le start-up, soprattutto alla luce dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul trattamento delle perdite», aggiunge Barone.

Una delle valutazioni principali sulle quali gli esperti si stanno sfermando riguarda la tempistica dell'opzione. Molte delle istanze inviate entro lo scorso 31 dicembre hanno infatti carattere «prenotativo» e necessitano ora l'integrazione

documentale entro 120 giorni per far scattare il patent box già dal 2015. Un beneficio



finanziario anticipato, ma al prezzo di rimetterci qualcosa in ottica prospettica. «A parità di reddito agevolabile e misura delle spese di R&S rilevanti», spiega **Luca Rossi**,

### I temi ancora in cerca di soluzione

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Timing dell'opzione sui marchi</b> | Qualora fosse confermata la stretta sui marchi (non rinnovabilità), in ottemperanza alle indicazioni Ocse sul c.d. "modified nexus approach", dal 2021 non ci potrà più essere nessuna agevolazione in corso. Quindi in tale ipotesi, nonostante il 2015 e il 2016 prevedano benefici decurtati, l'opzione immediata sarebbe comunque la migliore soluzione possibile (nell'ipotesi che già dal 2017 non potrà più essere iniziata nessuna nuova opzione sui marchi). |
| <b>Società "non solari"</b>           | Per le società che chiudono l'esercizio a cavallo del 2015 e 2016 (per esempio al 30 giugno 2016), non è chiaro se il termine per la presentazione dell'istanza "prenotativa" sia fissato all'ultimo giorno dell'esercizio (nell'esempio 30 giugno 2016), in analogia a quanto previsto per i soggetti solari con riferimento al 31 dicembre 2015.  |
| <b>Costi infragruppo</b>              | Senza una modifica normativa, i costi riaddebitati dei servizi infragruppo, anche se le attività sono svolte da società residenti, non possono essere computati tra i costi qualificati (a eccezione di quelli che rappresentano un mero riaddebito di costi infragruppo ma sostenuti nei confronti di soggetti terzi).   |
| <b>Know-how agevolabili</b>           | Manca una definizione oggettiva della "tutelabilità" dei know-how commerciali, industriali o scientifici.   |
| <b>Opzioni aggiuntive</b>             | Incertezze procedurali sulla possibilità di optare in corso d'opera, dopo aver già effettuato una prima opzione, per agevolare ulteriori intangibles inizialmente non inseriti nel patent box oppure sviluppati ex novo nel frattempo (per esempio un brevetto).  |

partner dello studio Facchini Rossi Soci, «in considerazione del meccanismo di detassazione crescente previsto nel regime di patent box (30% per il 2015, 40% per il 2016, 50% dal 2017 in poi), sarebbe astrattamente più conveniente attivare l'opzione nel 2016 onde poter beneficiare della detassazione massima al 50% sul 2020, in luogo di quella minima al 30% nel 2015 (che si avrebbe nel caso in cui l'opzione avvenisse per il periodo 2015-2019)».

Il beneficio, ancorché immediato, sarà però materialmente fruibile solo una volta chiuso l'accordo con l'Agenzia delle entrate. Solo a quel punto l'impresa potrà recuperare retroattivamente il bonus fiscale, tramite variazione in diminuzione nel modello Unico oppure presentando un'integrativa a favore sulle precedenti annualità. «Nei prossimi mesi si entra nel vivo dei calcoli richiesti per quantificare l'agevolazione per l'anno 2015», evidenzia **Paolo Besio**, partner di Bernoni Grant Thornton, «uno dei temi che resta da chiarire è come determinare il contributo apportato dai beni immateriali in caso in cui non esistano confronti interni alle transazioni poste in essere dall'impresa. Una soluzione sarebbe quella di definire tale contributo in base alla marginalità residuale, una volta remunerate le altre funzioni aziendali non direttamente collegate ai beni immateriali agevolabili».

Il contraddittorio con il fisco, insomma, si preannuncia impegnativo tanto per gli uffici quanto per i professionisti. «Sicuramente l'individuazione del contributo economico alla produzione del reddito d'impresa derivante dall'utilizzo diretto dei beni immateriali richiede dei tecnicismi e ha un livello di complessità maggiore rispetto ad altre agevolazioni» spiega **Ranieri Villa**, partner di Sts Deloitte, «possiamo però dire che le maggiori problematiche sono state risolte con la semplificazione introdotta dalla legge di stabilità 2016, prevedendo che i beni immateriali complementari, se utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, si considerano come unico bene immateriale. Senza questa semplificazione sarebbe stato, infatti, necessario calcolare separatamente il contributo delle singole categorie di beni immateriali».

### Marchi, benefici con data di scadenza

**Marchi sì, marchi no.** È questo interrogativo che come un leitmotiv si sussegue da almeno due mesi tra i professionisti italiani quando si parla di patent box, in un paese che fa dei brand del made in Italy uno dei propri punti di forza. Il governo ha introdotto il regime agevolato sugli intangibles d'impresa nel dicembre 2014, quando a livello internazionale il dibattito lasciava ancora aperta la porta all'ammissibilità dei marchi commerciali e dei know-how. La versione finale della Action 5 del progetto Beps (Base erosion and profit shif-

ting), presentata dall'Ocse nel mese di ottobre 2015, ha però fatto marcia indietro. Alla luce del cosiddetto «modified nexus approach», marchi e know-how (eccezione fatta per quelli detenuti da piccole imprese) sono stati esclusi dal meccanismo premiale, con l'invito ai paesi a modificare i propri regimi nazionali al fine di non fare concorrenza fiscale sleale agli Stati partner. Attraverso un clausola di «grandfathering», tuttavia, l'organizzazione parigina ha fatto salva la possibilità di mantenere fino al 2021 il regime previgente a chiunque aves-

se esercitato l'opzione sui marchi entro il 30 giugno 2016. Da qui l'ipotesi, sfociata in una bozza normativa poi non confluita nell'ultima legge di stabilità, che prevede lo stop all'agevolazione sui marchi dal 1° luglio 2016 e in ogni caso la non rinnovabilità dopo il primo quinquennio. Un bivio che finora ha fatto emergere punti di vista contrastanti anche all'interno dello stesso governo, al punto che per ora qualsiasi intervento è stato rimandato: oggi come oggi, marchi e know-how rimangono pienamente agevolabili.